

## DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

n.2 del 4 novembre 2021

### Oggetto: Dissesto Finanziario- Adempimenti preliminari

L'anno duemilaventuno, il giorno 4 del mese di novembre, nei locali del Comune di Bisignano, siti in Piazza Collina Castello, si è riunito l'Organo straordinario di liquidazione nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000.

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1	Dott. Chambeyront Giorgio	X	
2	Dott.ssa Lorena Mastroianni	X	
3	Dott. Emilio Dante Martino	X	

L'Organo straordinario di liquidazione,

- **Dato atto che** il Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con delibera n. 3 del 15 luglio 2021, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente;
- **Visto** il D.P.R. del 14 ottobre 2021, con il quale è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- **Tenuto conto che**, in data 25 ottobre 2021, con nota del 22 ottobre 2021, n. 112487, della Prefettura – U.T.G. di Cosenza, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- **Premesso che** con Deliberazione nr. 1 del 28/10/2021 l'Organo Straordinario di



Comune di Bisignano

# COMUNE DI BISIGNANO (CS)

-----  
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021)

Liquidazione si è regolarmente insediato;

- **Visti** gli articoli 252 e 254 del Testo Unico;
- **Tenuto conto** del disposto del comma 4 dell'articolo 246 del Testo Unico Enti Locali, che testualmente recita: *"Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del Consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto"*;
- **Preso atto che** è stato validamente deliberato il bilancio di previsione per il corrente esercizio Finanziario 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 marzo 2021;
- **Considerato che** ai sensi dell'art. 255, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere all'accertamento della massa attiva, ivi compresi i residui attivi da riscuotere;
- **Ritenuto** dover richiamare all'attenzione degli uffici competenti la cura degli adempimenti finalizzati alle predisposizione degli atti di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di evitare la decadenza e la prescrizione delle medesime;

Con votazione unanime favorevole,



Comune di Bisignano

# COMUNE DI BISIGNANO (CS)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021)

## DELIBERA

- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 246 del Testo Unico Enti Locali, dalla data del 1° gennaio 2022, decorrono i termini per la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di liquidazione e tutti gli altri termini previsti dalle norme, per gli adempimenti a carico dell'OSL;
- che l'O.S.L., in base all'articolo 252, comma 4 del Testo Unico Enti Locali, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
  1. rilevazione della massa passiva;
  2. acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
  3. liquidazione e pagamento della massa passiva;
  4. che nella massa passiva, la cui rilevazione è di propria competenza, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del Testo Unico Enti locali, sono inclusi:
    - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
    - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248 TUEL, comma 2;
    - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 art. 254 TUEL;



Comune di Bisignano

# COMUNE DI BISIGNANO (CS)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021)

## INVITA

- l'Ufficio Finanziario, fino al 31/12/2021, alla luce dell'art. 246 c.4 del Tuel, nonché dell'art. 258 del Tuel che prevede la possibilità, da parte dell'Ente, di aderire alla procedura semplificata per la liquidazione della massa passiva, al rispetto di quanto stabilito dall'art. 2741 del c.c. in merito parità di trattamento dei creditori;
- l'Ufficio Tributi a curare, senza ritardo, la redazione degli atti di accertamento, degli avvisi, dei solleciti, comprese le notifiche degli stessi, riguardanti le entrate tributarie comunali, in modo da evitare la prescrizione o la decadenza del credito;
- gli Uffici competenti per materia a predisporre tutti gli atti necessari per l'accertamento e la riscossione delle entrate extratributarie, in modo da evitare la prescrizione o la decadenza del credito.

Dispone la notifica della presente Deliberazione, al Sindaco, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

L'organo straordinario di liquidazione:

Dott. Chambeyront Giorgio

Dott.ssa Lorena Mastroianni

Dott. Emilio Dante Martino